



Regolamento d'ateneo per il riconoscimento dei periodi di mobilità nazionale (Emanato con Decreto rettorale Rep. n. 634 del 07 marzo 2025)

Art. 1. Finalità e definizioni

1. Il presente Regolamento disciplina il riconoscimento accademico delle attività formative svolte da studenti iscritti a Corsi di Studio dell'Università degli Studi di Messina (UniME) presso altri Atenei statali e non statali legalmente riconosciuti del territorio italiano, con la finalità di promuovere ed agevolare la mobilità studentesca.
2. UniME riconosce i crediti acquisiti dallo studente presso altre Istituzioni eleggibili, in misura pari ai crediti che lo stesso avrebbe ottenuto nella propria Università per un periodo di studio equivalente, nel rispetto di quanto concordato con il *Learning agreement*.
3. Ai fini del presente regolamento, si intendono:
 - per *Istituzione di appartenenza*, l'Università presso il quale lo studente è iscritto;
 - per *Istituzione ospitante*, l'Università italiana presso la quale lo studente svolge il periodo di mobilità in base a convenzione stipulata ai sensi dell'art. 5, comma 5-bis, del Regolamento di cui al Decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca del 22 ottobre 2004, n. 270 e s.m.i.;
 - per *Learning agreement*, il contratto di apprendimento/formazione contenente il piano di studio/tirocinio che lo studente intende seguire durante il periodo di mobilità approvato sia dall'Istituzione di appartenenza, sia dall'Istituzione ospitante e sottoscritto dallo studente;
 - per *Transcript of Records*, il documento rilasciato dall'Istituzione ospitante attestante le attività formative svolte dallo studente e sulla base del quale avviene il riconoscimento accademico dei periodi di mobilità;
 - per *Scheda di riconoscimento delle attività*, il modulo compilato dal Referente per la mobilità nazionale contenente l'elenco delle attività formative svolte da inserire nella carriera dello studente.

Art. 2 Programmi di mobilità nazionale e convenzioni

1. UniME promuove e favorisce la mobilità nazionale degli studenti verso altri Atenei italiani, statali e non statali legalmente riconosciuti, con i quali è in vigore una convenzione.
2. I bandi di mobilità nazionale vengono pubblicati sul portale d'Ateneo nella sezione "Mobilità"
3. I requisiti di ammissione, le modalità di partecipazione, le scadenze e i criteri di selezione vengono dettagliati, di volta in volta, all'interno di ciascun Bando di riferimento.

Art. 3 - Tipologie di attività formative ammesse

- Gli studenti che partecipano ai programmi di mobilità nazionale presso altri Atenei italiani possono:
- Frequentare attività formative e sostenere le verifiche di profitto;
 - Svolgere attività di preparazione della tesi di laurea;
 - Svolgere il tirocinio formativo e di orientamento.

Art. 4 – Definizione e approvazione del *Learning Agreement*

1. Lo studente ammesso a trascorrere un periodo di mobilità nazionale presso altro Ateneo italiano concorda con il Referente per la mobilità nazionale del Corso di Studi in cui è iscritto il proprio *Learning Agreement*.
2. Le attività formative da svolgere presso l'Ateneo ospitante sostituiranno, nel loro complesso, alcune delle attività previste nel Corso di appartenenza per un numero di crediti equivalente. La scelta

delle attività formative da inserire nel *Learning Agreement* viene effettuata con la massima flessibilità, perseguendo la piena coerenza con gli obiettivi formativi del Corso di appartenenza senza ricercare l'identità dei programmi e delle denominazioni o una corrispondenza univoca dei crediti tra le singole attività formative delle due Istituzioni coinvolte.

Nello specifico, è ammessa una tolleranza di non oltre il 20% in caso di frequenza di attività formative con verifiche di profitto, che comportino un'acquisizione di CFU in numero minore rispetto a quelle corrispondenti previste nel piano di studi di UniME (1 CFU su 6 CFU, 2 CFU su 9 o su 12 CFU). Qualora la differenza superi il 20%, lo studente può proporre più di una attività formativa con verifica di profitto al fine di raggiungere il numero minimo di crediti necessario per il riconoscimento. I programmi dei corsi proposti dovranno preferibilmente riguardare discipline affini.

3. Il *Learning Agreement* potrà prevedere:

a) attività formative di base e/o caratterizzanti e/o affini e integrative (TAF A e/o TAF B e/o TAF C) con verifiche di profitto su SSD presenti nella Didattica Erogata del CdS di provenienza oppure nel *piano di studi individuale* dello studente già approvato dal competente Consiglio di Corso di Studi;

b) attività formative con verifiche di profitto su SSD non presenti nella Didattica Erogata del CdS di provenienza oppure nel *piano di studi individuale* dello studente; in tal caso, i CFU acquisiti saranno convalidati nell'ambito delle attività a scelta dello studente (TAF D). Qualora il numero di CFU acquisiti sia superiore rispetto a quelli attribuiti alle attività a scelta dello studente nella Didattica Erogata del CdS di provenienza, sarà possibile il riconoscimento dei crediti in esubero nell'ambito delle attività formative affini e integrative (TAF C), da segnalare all'atto della redazione del *Learning Agreement*;

c) tirocini formativi e di orientamento da riconoscere per l'omologa attività prevista nella Didattica Erogata del CdS di provenienza

d) attività per la preparazione della tesi di laurea; in tal caso, si riconosceranno un numero di CFU in proporzione alla durata della mobilità e fino a un massimo di 2/3 dei CFU assegnati per la prova finale.

4. In caso di mobilità per attività di preparazione della tesi di laurea, il *Learning Agreement* riporta l'argomento delle attività oggetto della tesi e i relativi crediti.

5. Il *Learning agreement* può essere modificato, previa autorizzazione del Referente per la mobilità nazionale di cui al successivo art. 5, entro 30 giorni dall'arrivo presso l'Istituzione ospitante.

Art. 5 - Competenze delle strutture didattiche

1. L'approvazione del *Learning Agreement* e il riconoscimento accademico dei risultati conseguiti al termine della mobilità sono di competenza del Consiglio di Corso di Studio (CdS) in cui lo studente è iscritto.

2. Il CdS individua un Referente per la mobilità nazionale cui delegare l'approvazione del *Learning Agreement* prima della partenza degli studenti e il riconoscimento dei risultati conseguiti al termine del soggiorno. I nominativi dei Referenti sono comunicati all'articolazione amministrativa competente e al Dipartimento Amministrativo Servizi didattici e Alta Formazione.

3. Il Consiglio di CdS può concedere agli studenti che svolgono un periodo di studi presso altri atenei italiani l'esonero da eventuali vincoli di propedeuticità e garantire il riconoscimento della frequenza (inclusa quella obbligatoria) delle attività formative previste nello stesso periodo presso UniME, limitatamente alla durata della mobilità.

Art. 6 - Durata del soggiorno

1. La durata del soggiorno presso altri Atenei italiani rispetta le disposizioni previste dalle convenzioni che sono di volta in volta riportate nei rispettivi bandi.
2. Il numero di CFU relativi alle attività formative da svolgere deve essere congruo alla durata del periodo di mobilità, ovvero: fino ad un massimo di 30 CFU per un semestre (da 3 a 6 mesi); fino ad un massimo di 18 CFU per un trimestre (3 mesi). In nessun caso il numero di CFU può essere inferiore a 6.

Art. 7 - Procedura di riconoscimento: adempimenti dello studente al termine del periodo di mobilità all'estero

1. La procedura di riconoscimento delle attività svolte è avviata dall'articolazione amministrativa competente a seguito della ricezione del *Transcript of Records* da parte dell'Istituzione ospitante.
2. Lo studente a conclusione del periodo di mobilità deve assicurarsi che l'amministrazione universitaria sia in possesso di:
 - a) una copia del *Learning Agreement*, comprensivo delle eventuali modifiche precedentemente autorizzate, e del *Transcript of Records*;
 - b) un'attestazione, debitamente firmata e timbrata dall'Istituzione ospitante, che confermi l'effettivo periodo di permanenza.
3. Tutti i crediti acquisiti durante il periodo di mobilità, come concordato nel *Learning Agreement* e confermato dal *Transcript of Records*, sono trasferiti nella carriera dello studente e utilizzati pienamente per il conseguimento del titolo di studio perseguito, senza richiedere alcuna ulteriore attività o verifica di apprendimento.

Art. 8 - Procedura di riconoscimento: adempimenti del Referente per la mobilità al termine del periodo di mobilità nazionale

1. Il Referente per la mobilità nazionale, entro tre settimane dal ricevimento del *Transcript of Records*, redige la scheda di riconoscimento delle attività, verificando la congruità e la regolarità della certificazione esibita e procedendo alla convalida delle attività svolte.
2. Una copia della scheda di riconoscimento delle attività verrà trasmesso all'articolazione amministrativa competente del Dipartimento Amministrativo Servizi didattici e Alta Formazione, per l'inserimento in carriera.
3. Tutti i crediti acquisiti durante il periodo di studio presso l'Istituzione ospitante, come concordato nel *Learning Agreement* e confermato dal *Transcript of Records*, sono trasferiti nella carriera dello studente e utilizzati pienamente per il conseguimento del titolo di studio perseguito, senza richiedere alcuna ulteriore attività o verifica di apprendimento.
4. Sulla base di quanto indicato nella scheda di riconoscimento delle attività sarà inserito nella carriera dello studente il pacchetto di attività formative svolto presso l'Istituzione ospitante indicando:
 - le attività previste nel piano di studi di UniME e le attività formative svolte in sostituzione (con la denominazione originale);
 - la denominazione dell'Istituzione ospitante e le date del periodo di mobilità come da schema esemplificativo di seguito riportato:

Attività UniME	CFU	
Attività A	6	sostituita da attività svolta in mobilità nazionale*
Attività B	12	sostituita da attività svolta in mobilità nazionale*
Attività C	6	sostituita da attività svolta in mobilità nazionale*
Attività D	6	sostituita da attività svolta in mobilità nazionale*
Tot.	30	

* attività svolta presso l'Ateneo di xxxxxxxx" (dal xxxxxx al xxxxxxx)

5. L'attività di preparazione della tesi può essere riconosciuta registrando in carriera i crediti acquisiti in mobilità presso l'Istituzione ospitante ai sensi dell'art.4 comma 3 lett. d del presente Regolamento.

Art. 9 Monitoraggio delle procedure di riconoscimento

1. Il monitoraggio delle procedure di riconoscimento è effettuato dall'articolazione amministrativa competente in collaborazione con il Dipartimento Amministrativo Servizi didattici e Alta Formazione e il Centro Informatico d'Ateneo, al fine di valutare i dati relativi a:

- I crediti approvati nel *Learning Agreement*;
- I crediti acquisiti nel *Transcript of Records*
- I crediti riconosciuti e registrati in carriera

2. Tali dati saranno necessari al fine di valutare la validità dei percorsi formativi nonché l'efficacia del processo di riconoscimento.

Art.10 Provvedimenti in caso di mancato completamento del *Learning Agreement*.

Il mancato svolgimento della totalità delle attività formative previste nel *Learning Agreement* senza giustificata motivazione, nonché il mancato superamento delle verifiche di profitto, ove presenti, comporta l'esclusione dai benefici che discendono dalla partecipazione al programma di mobilità.